

ACCESSO AD ATTI RELATIVI AD UNA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER PSICOLOGO SCOLASTICO, ALLA QUALE L'ACCEDENTE HA PARTECIPATO – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale 1[^] Circolo di

FATTO

La sig.ra, psicologa, in data 24 febbraio 2017 presentava alla Direzione Didattica Statale 1[^] Circolo di formale istanza di accesso agli atti relativi ad una selezione per il conferimento di incarichi per psicologo scolastico, alla quale la medesima aveva partecipato.

La ricorrente richiedeva in particolare copia delle “istanze di partecipazione presentate da tutti i candidati in riferimento al bando n. 12/36 del 3 gennaio 2017 (figura richiesta psicologo)”, motivando l'istanza con la necessità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando e dei titoli dichiarati, anche con riferimento all'avvenuta impugnazione della graduatoria provvisoria.

Con provvedimento del 24 marzo 2017 l'amministrazione adita rigettava l'istanza deducendo una carenza di interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'istante, nonché ritenendo che l'istanza fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione stessa.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 27 marzo 2017, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la Dirigente insiste per il rigetto del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente- essendo spirato il termine per l'eventuale impugnativa della graduatoria definitiva innanzi al TAR - nonché il difetto di un suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto della medesima ad accedere agli atti della selezione alla quale ella ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il concorrente di un concorso o di una procedura selettiva è, infatti, portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale ed è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei relativi atti. Ciò a prescindere dalla eventuale impugnativa della relativa graduatoria, poiché la finalità del diritto di accesso non si esaurisce nella tutela giudiziale del diritto vantato.

La ricorrente ha, pertanto, diritto di accedere non solo agli atti a sé relativi ma anche a quelli degli altri concorrenti senza che sia, a tal fine, necessaria la notifica dell'accesso agli stessi. Questi ultimi, infatti, non rivestono la qualifica di “controinteressati” in senso tecnico essendo esclusa, in radice, ogni esigenza di riservatezza nei confronti dei partecipanti ad una procedura selettiva pubblica i quali hanno implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili a tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)